



COMUNE DI POMARETTO

C.A.P. 10063

PROVINCIA DI TORINO

Telef. (0121) 81.241

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

*Adottato con deliberazione comunale
N°36 in data 29.11.1999*

TITOLO I° -Principi Generali

ART.1 - Disciplina della Polizia Urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento dalle altre norme e dagli altri regolamenti riguardanti materie speciali ad esse attinenti, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente interno della Comunità.
2. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari municipali e dagli addetti alla pubblica vigilanza, nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Le norme che disciplinano la polizia urbana per gli spazi ed i luoghi pubblici sono estesi agli spazi ed i luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ART. 2 - Vigilanza sulla osservanza delle norme di polizia urbana.

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato alla Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi ed a funzionari delle Unità Sanitarie Locali.
2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia Municipale nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta a vigilanza comunale.
3. Gli ufficiali e gli agenti della polizia Municipale potranno accedere nelle private abitazioni solo allo scopo di accertare violazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'autorità, osservando le disposizioni previste dal codice di procedura penale.
4. Il Comune può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini e locali dipendenti dove esistano alimenti o bevande destinate al consumo ed alla vendita, ed utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura, può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose oggetto di violazione, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico dei privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione dei manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle autorità.
5. Le spese, che a tale scopo si sostengono, sono a carico degli interessati.
6. Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la violazione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del contravventore stesso.

ART. 3 -Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni, concessioni e licenze previste dal presente regolamento.

1. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e permessi rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:
 - a)- personalmente al titolare;
 - b)- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c)- con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

- d)- con facoltà dell'amministrazione comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.
- 2.Le relative domande dovranno essere redatte in carta legale.

TITOLO II° - Disciplina del suolo pubblico

ART. 4 - Occupazione del suolo pubblico

- 1.Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'amministrazione comunale.
- 2.Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico di durata non inferiore all'anno, anche se non comportino costruzione di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti, tutte le altre sono considerate temporanee.
- 3.Le concessioni sono rilasciate dal Comune, attenendosi alle vigenti disposizioni regolamentari e con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.
- 4.Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo l'approvazione di volta in volta della giunta comunale, sentita la commissione edilizia, e con le particolari disposizioni che verranno da esse prescritte.
- 5.Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per motivi e nei modi indicati all'art.6.
- 6.Le concessioni, sia di occupazioni permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite, ed assoggettate al pagamento della corrispondente tassa.
- 7.Per le occupazioni giornaliere, tuttavia, l'atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta, rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa dovuta, nella quale, però, saranno sempre indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

ART. 5 - Rinnovo delle concessioni

- 1.Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico decadono alla data stabilita nel relativo atto e potranno essere rinnovate solo per giustificati motivi.
- 2.A tale fine il concessionario è tenuto a presentare apposita istanza motivata al Comune, prima della data di scadenza della concessione.

ART. 6 - Sospensione e revoca delle concessioni

- 1.In qualsiasi momento l'amministrazione comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel relativo atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico sopravvenuti.
- 2.Nei casi urgenti i funzionari del comune e gli agenti del Corpo di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.
- 3.Nel caso di revoca, l'amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso al concessionario della quota di tassa pagata corrispondente al periodo di tempo corrente tra la revoca e la scadenza originariamente fissata nella concessione.

ART. 7 - Esazione della tassa di occupazione del suolo pubblico

1. La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente agli incaricati del Comune che rilasceranno la bolletta di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente regolamento.
2. La tassa dovuta per le altre occupazioni temporanee sarà versata direttamente al tesoriere comunale all'atto del rilascio della concessione.
3. La tassa dovuta per occupazioni permanenti, invece sarà riscossa a mezzo appositi ruoli.

ART. 8 - Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi su suolo pubblico

1. Chiunque effettua lavori od esegue depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti norme di legge sulla tutela delle strade e della circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiori di mt. 1.70.
2. Al calare del sole, tali sbarramenti e segnalazioni devono essere illuminati con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.
3. E' fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità

ART. 9 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle su suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico su pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'autorità comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico.
3. Ad ogni operazione ultimata, il suolo pubblico deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di quest'ultimi per eventuali danni a terzi.

ART. 10 - Scarico di rottami e detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualunque genere se non nei luoghi espressamente stabiliti dall'autorità comunale, individuabili con appositi cartelli indicatori.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie cittadine di materiali provenienti da demolizioni o di scavi di qualsiasi tipo dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti disseminazioni o polverio.

ART. 11 - Collocamento di padiglioni, tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi o banchine con padiglioni, tavoli, sedie, piante ornamentali od altro può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo e le condizioni di occupazione.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati.
4. Comunque, sui marciapiedi e sulle banchine deve essere riservata una zona alla circolazione pedonale nel rispetto della misura minima fissata dalle vigenti disposizioni normative.
5. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni.

6.L'amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di visibilità e di sicurezza del traffico.

7.I padiglioni da installare avanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e tenuti in condizione tali da garantire la necessaria sicurezza.

8.I tavolini devono essere coperti da tovaglie a colori intonati e sempre pulite.

9.In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

ART. 12 - Installazione di tende

1.Per le tende dei piani terreni, la sporgenza misurata dal vivo del muro al limite estremo, dovrà in ogni caso essere minore almeno di cm. 50 della larghezza massima del marciapiedi.

2.Per quelle dei piani sopraelevati ed altezza superiore a m. 4,50, dal piano stradale, la sporgenza dal marciapiedi non dovrà oltrepassare i cm.80.

3.Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

4.Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonne dei portici, sarà caso per caso stabilito se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso.

5.In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

6.Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

7.Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

ART. 13 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1.Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni, è vietata la esposizione di cartelli, insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, nonché sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili da veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colore o ubicazione possano, a giudizio dell'amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.

2.E' inoltre vietata la esposizione di sorgenti luminose che possano provocare abbagliamento.

3.L'installazione di vetrine e simili, nonché di sostegni di qualsiasi genere per insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è sempre subordinata ad apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale.

4.Non potrà, comunque, essere consentita l'installazione di vetrine qualora questa dovesse comportare la riduzione dei marciapiedi e delle banchine ad una larghezza inferiore a quella fissata dalle disposizioni normative nazionali.

5.La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposte esternamente ai fabbricati ed appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e la misura degli oggetti massimi sarà determinata di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale. Le cornici superiori delle stesse, situate ad almeno tre metri sopra il livello del piano stradale, potranno, invece, aggettare quindici centimetri in più della sporgenza ordinaria.

6.In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di apposita concessione, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle eventuali nuove condizioni del piano stradale, a complete loro rischio e pericolo.

ART. 14 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Salvo quanto stabilito dal regolamento d'igiene, le concessioni di occupazione del suolo pubblico per esposizione temporanea di merci, derrate, ecc..., all'esterno di negozi, possono essere rilasciate a condizione che non arrechino intralcio al movimento dei pedoni, o danni.
2. Per l'esposizione di frutta e verdura, nonché di ogni tipo e specie di merce, è fatto obbligo di un minimo di altezza di cm. 50 dal suolo, non potrà comunque essere consentita tale esposizione qualora questa dovesse comportare la riduzione dei marciapiedi e delle banchine ad una larghezza inferiore a quella stabilita dalle vigenti disposizioni normative.
4. Non è permessa l'occupazione per merci o prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

ART. 15 - Audizioni, proiezioni, spettacoli e trattenimenti su aree pubbliche

1. Ferme restando le disposizioni del vigente T.U. delle leggi di P.S. e del regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa attribuita ai comuni dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n° 616, chiunque promuova manifestazioni (audizioni, proiezioni, spettacoli e trattenimenti in genere) per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree e spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- MODALITA' DI OCCUPAZIONE;
- STRUTTURE CHE SI INTENDE UTILIZZARE;
- IMPIANTI ELETTRICI;
- MODALITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, per lo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine del giorno cronologico di presentazione delle domande, all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal richiedente del suolo in concessione.

7. L'autorizzazione per manifestazioni competitive ed agonistiche è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8. Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione delle feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinate a ricevere spettatori, tanto se eretti su suolo pubblica che privato devono essere prima dell'utilizzo collaudate dalla competente commissione tecnica di vigilanza.

ART. 16 - Installazioni di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere della commissione edilizia.
2. In nessun caso sarà rilasciata concessione per installazione ad una distanza inferiore a mt. 5 dagli incroci, a mt. 10 dall'inizio di curve e lungo le stesse.
3. La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

ART. 17 - Fiere e mercati

1. La presentazione delle istanze ed il rilascio delle concessioni relative alla occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di fiere e mercati sono assoggettati alle condizioni previste dai precedenti art. 3, 4, 5, e 6 del presente regolamento.

ART. 18 - Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è regolamentato dalla legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per 10 anni con autorizzazione rilasciata dal Comune sede del posteggio avuto in concessione;
 - b) su qualsiasi area in forma itinerante con autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza o sede legale del richiedente (persona fisica o società di persone);
2. Le vendite effettuate dal privato su aree private, delle quali il Comune abbia disponibilità, siano esse attrezzate o meno, scoperte o coperte, sono considerate a tutti gli effetti commercio su aree pubbliche, e restano assoggettate alla relativa disciplina.
3. La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si considera accolta se nel termine di 90 giorni dalla presentazione l'Amministrazione competente non abbia provveduto al necessario controllo e comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ovvero di accoglimento ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 19 - Mercati di gente d'affari

1. I commercianti, negozianti, produttori o gente d'affari in genere che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione, non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in loco e sono, altresì, tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

ART. 20 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico adibito a transito, sia veicolare che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione e pericolo per la pubblica incolumità.
2. E' assolutamente vietato sul suolo pubblico, l'uso dei pattini ed altri attrezzi similari e di trampoli e scivolare, con o senza pattini, sul terreno coperto di ghiaccio o neve.
3. E' vietato, anche, lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

ART. 21 - Collocamento di condutture cavi e tubazioni

1. Il collocamento di condutture di energia elettrica, del gas e delle linee telefoniche, nonché l'impianto di cavi e tubazioni in genere, compresi le eventuali riparazioni che dovessero rendersi necessari, sono concessi a seguito di regolare domanda ed in ossequio alle disposizioni legislative, ed alle particolari norme dei regolamenti comunali vigenti, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'amministrazione comunale, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazioni degli edifici privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.
4. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonachi degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto in seguito.
5. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo e il periodo di tempo previsto.
6. Gli stessi concessionari dovranno, altresì, concordare con gli Uffici Comunali competenti i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
7. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'amministrazione comunale si riserva di procedere in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali condutture, cavi, e tubazioni; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, a proprie spese.

ART. 22 - Manomissione del suolo pubblico ed autorizzazione

1. Nell'ambito del territorio comunale ogni attività che comporti lavori di scavo con manomissione di suolo pubblico conseguenti o meno al collocamento di condutture, cavi o tubazioni, è soggetta ad autorizzazione comunale fatte salve eventuali altre autorizzazioni da parte di enti o organi competenti.

ART. 23 - Comunicazione inizio lavori

1. Chiunque sia stato autorizzato ad eseguire lavori di scavo su suolo pubblico è tenuto a dare comunicazione al Comando di Polizia Municipale ed all'ufficio tecnico comunale dell'effettivo inizio dei lavori stessi, almeno 24 ore prima ad eccezione di quando si tratti di esecuzioni di lavori di particolare urgenza o di far fronte a situazioni di emergenza. Tali ultime circostanze vanno comunque notificate, nel più breve tempo possibile, ai suddetti uffici che provvederanno a far ratificare dalla competente autorità comunale l'adozione delle misure necessarie per la disciplina della circolazione.

ART. 24 - Modalità di esecuzione dei lavori

1. Fatta eccezione per i lavori di limitata entità e comunque per quelli che interessano i tratti stradali dello sviluppo lineare non superiore a mt. 10, qualora la sovrastruttura stradale è costituita da tappetino in conglomerato bituminoso, dovranno essere rispettate le seguenti modalità:
 - a) lo scavo che interessa l'esecuzione dei lavori deve essere preceduto dal taglio del tappetino di usura ed eventuale bynder con relativa sottostante struttura stradale per una profondità di almeno cm. 30. Detto

taglio dovrà essere effettuato con appositi macchinari in modo che i bordi della superficie stradale manomessa siano ben definiti e delimitati;

b)-lo scavo dovrà essere effettuato meccanicamente o a mano avendo cura di non manomettere i bordi della sovrastruttura stradale (tappetino) che delimitano la superficie interessata dallo scavo stesso ed eseguiti così come precisato alla precedente lett. a);

c)-il terreno proveniente dallo scavo dovrà essere allontanato e per il successivo reinterro dovrà essere utilizzato materiale arido costituito da TOUT-VENAUNT di cava o materiale tufaceo che dovrà essere costipato meccanicamente avendo cura di procedere alla compattazione per strati di spessore non inferiori-superiori a cm. 30;

d)-nell'esecuzione dei lavori di ripristino, in sostituzione della massicciata stradale, anche ove questa non preesista dovrà essere eseguita una soletta in conglomerato cementizio dosato a q.li 3 di cemento, di spessore non inferiore a cm.15. La ricostruzione della massicciata stradale potrà essere realizzata anche con conglomerato bituminoso di appropriata granulometria, compattato meccanicamente ed eventualmente rullato, di spessore pari al piano di posa della massicciata medesima e comunque non inferiore a cm. 20. Il ripristino del piano di usura finale dovrà essere eseguito con tappetino di finitura in conglomerato bituminoso a caldo dello spessore di cm. 3, compattato con rullo compressore di peso non inferiore a 8-10 tonnellate, di larghezza tale da ottenere una sovrapposizione di almeno 30 cm. sui bordi laterali dello scavo e steso in maniera tale che assicuri la rimodellatura della sagoma stradale.

Il piano finale di ripristino in conglomerato bituminoso dovrà avere quota non superiore a mm.5 rispetto al piano stradale adiacente e preesistente.

ART. 25 - Ripristino dei luoghi

1. Qualora i lavori interessano superfici stradali costituite da basolato calcareo, pavimentazioni in mattoni o altro tipo di pavimentazione diversa da quella indicata nel precedente art. 24, ferme restando le modalità esecutive di cui alla lett. c), i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti impiegando lo stesso materiale manomesso in modo da restituire la struttura stradale nelle stesse condizioni in cui si trovava all'atto della manomissione.

ART. 26 - Manomissione marciapiedi

1. In caso di manomissione o tagli di cordoni di marciapiedi stradali, si dovrà provvedere alla sostituzione dell'intero pezzo di marciapiedi manomesso qualunque sia la sua dimensione.

ART. 27 - Lavori di limitata entità

1. Qualora si tratti di lavori che comportano la manomissione di suolo pubblico di limitata entità e comunque non superiore a quanto riportato nell'eccezione di cui al precitato art.24, è consentito lo scavo da effettuarsi esclusivamente a mano ed i lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità e prescrizioni di cui alle lettere b) e d) del precedente art.24.

ART. 28 - Termine del ripristino

1. L'esecuzione dei lavori di ripristino delle strutture stradali dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i termini sottotati:

a)- la ricostruzione della massicciata stradale di cui alla lettera d) dell'art.24 entro 24 ore dal riempimento degli scavi;

b)- altre opere di ripristino e finiture: entro e non oltre cinque giorni dal riempimento degli scavi o dei lavori di cui alla lettera a) dell'art.24 del presente regolamento.

ART. 29 - Apposizione segnaletica di lavori in corso

1. L'apposizione della segnaletica relativa ai lavori di manomissione di suolo pubblico sarà curata dalla ditta esecutrice nel rispetto delle vigenti norme del Codice della strada e secondo le eventuali ulteriori prescrizioni che verranno impartite dall'Ufficio di Polizia Municipale, sentito l'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 30 - Cedimenti degli scavi nel tempo

1. Qualora, nonostante i lavori siano stati eseguiti con le modalità e prescrizioni contenute nel presente regolamento, dovessero verificarsi cedimenti, la ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad eseguire gli ulteriori lavori che a giudizio dell'ufficio tecnico comunale dovessero rendersi indispensabili, e tanto fino ad un anno dalla data di constatazione di ultimazione dei lavori che dovrà risultare da apposito verbale da redigersi in contraddittorio con l'ufficio tecnico comunale.

ART. 31 - Pagamento alla ditta esecutrice

1. Gli enti ed i soggetti attuatori delle opere di scavo e manomissioni di suolo pubblico provvederanno al pagamento della rata di saldo in favore delle ditte esecutrici previa certificazione liberatoria di questo Comune.

TITOLO I I I ° - Pulizia e decoro dell'abitato

ART. 32 - Disposizioni generali

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene, tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico, soggetti a servitù di passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

2. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione o di risulta e qualsiasi altro materiale che ingombri, occupi od insudici il suolo pubblico.

ART. 33 - Obblighi per gli esercenti di bar e gelaterie

1. E' proibito agli esercenti di bar, caffè, gelaterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

ART. 34 - Obblighi per gli ambulanti

1. E' proibito ai venditori ambulanti di prodotti alimentari e simili o di qualsiasi altro tipo di merce, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od attività.

ART. 35 - Obblighi per i gestori di negozi e botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, botteghe, bar e simili esistenti a piano terreno, di versare sulla pavimentazione dei portici, dei marciapiedi, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro locali.

ART. 36 - Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcine, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su mezzi idonei, in modo che non venga disperso su luogo pubblico.
2. Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie venga a cadere sul suolo pubblico materiale di qualunque specie, questo dovrà essere immediatamente rimosso a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci, o gli oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

ART. 37 - Divieto di lavatura e riparazione di veicoli, carri e simili sul suolo pubblico

1. E' vietato effettuare la lavatura di veicoli, carri e simili sulle pubbliche vie e, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico.
2. E' pure vietato effettuare la riparazione dei veicoli, carri e simili sulle pubbliche vie e, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico; salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.
3. Sulle pubbliche vie è, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico è vietato incanalare acqua, esclusa quella rinveniente dai lastrici solari durante la pioggia.

ART. 38 - Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico od aperto al pubblico.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici od aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali;
3. Salvo quanto disposto dalle leggi sanitarie e dal regolamento comunale d'igiene, è vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animali, da cortile o da stalla; come pure è vietato tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e nei cortili, i suddetti animali con o senza gabbioni.
4. Eventuale transito nell'abitato di gruppi potrà essere effettuato solo sotto adeguata scorta e custodia, e previa autorizzazione dell'autorità comunale, la quale indicherà le strade da percorrere, le modalità e le cautele da adottare.
5. I cani potranno circolare solo se tenuti al guinzaglio e con museruola, l'accompagnatore dovrà inoltre essere munito di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni ed avere cura di depositare le medesime negli appositi contenitori di rifiuti solidi urbani.
6. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è possibile detenere animali soltanto in spazi delimitati con apposita recinzione, e di misura adeguata alle dimensioni dell'animale, sempre che siano state adottate le misure precauzionali idonee ad evitare ogni pericolo o danno alla incolumità di passanti ed avventori.

ART. 39 - Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale sul suolo pubblico.

1. E' vietato lavorare sulle porte delle case, delle botteghe, dei magazzini e degli opifici artigianali ed industriali e, comunque, esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza la preventiva apposita autorizzazione dell'autorità comunale.

ART. 40 - Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione, con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, nell'arco di tempo corrente tra l'ora precedente la chiusura e quella successiva alla apertura. Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto di terzi dovranno munirsi di apposito permesso dell'amministrazione comunale.

ART. 41 - Divieto di lancio o getto di foglietti, opuscoli e volantini

1. E' vietato nelle strade, piazze, spazi ed aree pubbliche o, comunque, aperti al pubblico il lancio o getto di foglietti, opuscoli o volantini ed altri simili oggetti che, pertanto, potranno essere solo distribuiti o consegnati a mano.

ART. 42 - Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. E' vietato segare e spaccare la legna sul suolo pubblico.

ART. 43 - Sgombero della neve

1. I proprietari ed i conduttori di case, negozi ed esercizi in genere hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi, o da qualunque spazio prospiciente i rispettivi fabbricati, per l'intera loro larghezza e per tutta la lunghezza, non appena sia cessato di nevicare di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che si formi evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili.

3. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi e sulle terrazze, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Quando ciò non sia possibile le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

5. I canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

ART. 44 - Raccolta dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti domestici deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati. I rifiuti devono essere avvolti negli appositi sacchetti protettivi, i quali devono essere ben legati.

2. Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti o consegnati direttamente negli impianti di recupero e smaltimento, esistenti sul territorio comunale.

3.E' vietato depositare sul suolo pubblico o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati.

4.E' vietato depositare i rifiuti sul suolo pubblico qualora i rifiuti nei contenitori abbiano un volume tale da impedirne la chiusura del coperchio. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del servizio.

5.I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, televisioni, computer, ecc...) che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.

ART. 45 - Manutenzione degli edifici

1.I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno. In modo particolare, dovrà essere curata la manutenzione delle inferriate dei giardini e di qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al periodico restauro dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati.

2.I proprietari sono, inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e delle denominazioni delle vie e piazze uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.

3.Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

4.All'interno degli stabili comunali deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo degli amministratori.

5.E' vietato apporre o disegnare, sui muri esterni e sulle porte, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti e gli edifici pubblici.

6.L'autorità comunale provvederà alla relativa immediata cancellazione, a spese del trasgressore.

ART. 46 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1.I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenute sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio sia, in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio od impedimento.

ART. 47 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni, e dei canali di gronda degli edifici

1.I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro qualsiasi materiale.

ART. 48 - Insegne, persiane, vetrate di finestra

1.Le insegne, le persiane, e le vetrate delle finestre, devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

ART. 49 - Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni per tende, ombrelloni da sole, ecc...) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurate in modo da evitare che possano cadere, producendo danni a terzi.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri o sulle abitazioni sottostanti; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni. E' comunque vietato annaffiare i vasi dei fiori posti sulle finestre e sui balconi dalle ore 8 alle ore 20 dal primo ottobre al trenta marzo e dalle ore 7 alle ore 21 dal primo aprile al trenta settembre.

ART. 50 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o qualsiasi materiale.

ART. 51 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai, o sui marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

ART. 52 - Segnalazione e ripari di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edificio simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.
2. Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte, si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'ufficio tecnico comunale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere qualsiasi tipo di materiale.
3. Dovranno, inoltre, essere osservate le leggi generali e speciali in materia.

ART. 53 - Materiali di demolizione

1. E' proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro. Quando non sia possibile asportare diversamente i materiali di demolizione devono essere gettati al basso previa opportuna ed idonea canalizzazione che eviti di arrecare offesa ai passanti e previo sufficiente innaffiamento che eviti dispersione di polvere.

ART. 54 - Collocamento di cartelloni ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento edilizio e del regolamento per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, nonché di quelli del precedente articolo 13, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e del rispetto all'arte od alla storicità dei luoghi, secondo giudizio che esprimerà l'amministrazione comunale.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

3. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

4. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma 2° è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque genere di pubblicità.

ART. 55 - Collocamento di targhe lapidi commemorative e servizi

1. Prima di collocare monumenti targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'amministrazione comunale e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto dal caso.

3. L'amministrazione comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento al collaudo da parte di un'apposita commissione.

4. L'amministrazione comunale ha facoltà di far costruire contro i muri delle proprietà privata le opere necessarie per i servizi di igiene, di polizia e di illuminazione.

ART. 56 - Depositi su proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro cittadino.

ART. 57 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e dai recinti privati.

2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, se gli oggetti sciorinati, distesi o appesi, siano visibili dal suolo pubblico.

ART. 58- Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi o dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

2. Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato solo dalle ore 08.00 alle ore 10.00.

3. E' rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri simili oggetti sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni.

4. Le operazioni, che sono consentite dal presente articolo, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, nè arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

ART. 59 - Manifesti, scritte, disegni e stampati

1. Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dagli spazi appositamente stabiliti.

2. E' vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti e disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone, oppure siano contrari al generale sentimento morale.

ART. 60 - Bestie macellate

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali che possono offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti ed il suolo.

ART. 61 - Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

- a)-introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio;
- b)-passare o caricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine in maniera sconveniente;
- c)-guastare o sporcare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, frutti;
- d)-collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
- e)-dedicarsi a giochi che possono recare molestie, pericolo o danno alle persone o che siano state espressamente vietate dall'autorità;
- f)-svolgere competizione sportive.

2. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli di piccole biciclette, automobiline a pedali, monopattini ed altri giocattoli che non rechino disturbo o danni a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, si applicano anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze cittadine.

ART. 62 - Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida e liquida.

2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

3. E' vietato altresì l'acqua delle fontanelle pubbliche per innaffiare cortili, giardini, fiori o piante di proprietà privata.

4. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, botti, indumenti e simili.

ART. 63 - Guasti ed edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

2. E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E', inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od intralciarne il funzionamento.

ART. 64 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nel centro abitato dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel pubblico interesse.

2. La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso, e mantenuta sempre in buono stato di conservazione, i predetti terreni dovranno inoltre essere sempre tenuti puliti e privi di erbacce.

3.E', comunque, assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con fili di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

4. E' comunque fatto obbligo a chiunque realizzi una recinzione di terreno confinante col suolo pubblico di darne comunicazione all'ufficio tecnico comunale, il quale sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, potrà impartire particolari disposizioni circa le modalità di esecuzione, e i materiali di utilizzo.

TITOLO IV - Quietè pubblica

ART. 65 - Esercizio di mestieri rumorosi, arti ed industrie

1.Chi esercita un mestiere, un'arte od industria nel centro abitato deve usare ogni cautela al fine di evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.

2.Per l'esercizio di arti, mestieri ed attività che producono rumori molesti ed incomodi (seghe, pialle elettriche, motori a scoppio, martelli pneumatici, ecc..) deve essere osservato il seguente orario lavorativo;

a)-periodo dal 1° aprile al 30 settembre: dalle ore 06.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00;

b)-periodo dal 1° ottobre al 30 marzo: dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00.

3.L'amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori ed il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

4.I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno i provvedimenti dell'amministrazione comunale, perché gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare l'orario degli esercizi.

5.Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi e dei mestieri stessi.

ART. 66 - Difesa dall'inquinamento acustico e limiti massimi ammissibili

1.I principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, dovuto alle sorgenti fisse o mobili, sono fissati dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. Tutti coloro che esercitano attività che introducano rumore nell'ambiente abitativo e in quello esterno, e che ecceda la normale tollerabilità o che possa provocare fastidio e disturbo alle attività umane, e pericolo per la salute dell'uomo deteriorando gli ecosistemi, dovranno allegare alla domanda per il rilascio di concessioni o licenze edilizie, o di agibilità, la documentazione previsionale di impatto acustico, prevista dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 67 - Funzionamento di motori in abitazioni

1.Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili, potranno essere usati motori per uso domestico che producano rumore e vibrazioni di limitata entità come lucidatori, battitappeti, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili non prima delle ore 7.30 e non dopo le 21 dal 1° aprile al 30 settembre e non prima delle ore 8 e non dopo le ore 20 dal 1° ottobre al 30 marzo.

2.L'autorità comunale ha nei casi di cui sopra le stesse facoltà di cui al 3° comma dell'art. 65.

3.E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nel centro abitato, il funzionamento dei motori accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rumori, scoppi, e rumori fastidiosi.

ART. 68 - Rumori in abitazioni

1. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

ART. 69 - Uso di strumenti sonori

1. In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

2. In ogni caso, l'amministrazione comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

3. E' Consentito agli enti ed istituzioni pubblici (partiti, sindacati, associazioni varie, ecc..) di annunciare con strumenti sonori fissi o mobili iniziative pubbliche (convegni, comizi, assemblee cittadine, ecc...) previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.

ART. 70 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico nel centro abitato, di merci, derrate, ecc..., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc..., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato comunque in modo tale da attuarne quanto più possibile il rumore.

ART. 71 - Venditori e suonatori ambulanti

1. I venditori ed i suonatori ambulanti, nonché tutti gli esercenti mestieri girovagli, muniti delle necessarie rispettive autorizzazioni o licenze ed in regola con il pagamento della dovuta imposta comunale sulla pubblicità potranno reclamizzare, a nuda voce od a mezzo di apparecchi di amplificazione, le loro merci o la loro attività nel centro abitato, soltanto nel seguente orario e, comunque, con tono o volumi tali da non arrecare molestie o disturbo:

a)-periodo dal 1° aprile al 30 settembre: dalle ore 7.30 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 20;

b)-periodo dal 1° ottobre al 30 marzo: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19.

2. Tale tipo di réclame non potrà essere comunque esercitata nei pressi delle scuole, delle chiese, degli ospedali, delle caserme, degli uffici pubblici od in altri luoghi dove si possa costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

3. I venditori ed i suonatori ambulanti, nonché tutti gli esercenti mestieri girovagli non potranno soffermarsi nello stesso posto per di più di un ora e sostare successivamente a meno di 50 metri dalla sosta precedente; essi dovranno sottostare, in ogni caso, alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Municipale.

ART. 72 - Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze

1. Sono vietati gli schiamazzi, le grida, e di canti nelle vie e nelle piazze, tanto di giorno che di notte.

ART. 73 - Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica

1. E' vietata, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistente e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte la pubblica quiete.

2. Nel caso sopradetto, gli agenti municipali, oltre ad accertare e contestare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale in condizioni da non disturbare la quiete pubblica e privata.

ART. 74 - Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da una ora dopo il tramonto del sole fino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

2. Comunque, nelle prime ore del mattino, nelle prime ore pomeridiane e nelle ore serali, le campane stesse potranno essere suonate solo sommessamente.

ART. 75 - Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti e, qualora fossero gestiti all'aperto, potrà essere rilasciata l'autorizzazione alla loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni, così da ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività degli impianti.

ART. 76 - Uso di apparecchi radio, grammofoni, juke-box, televisioni nei locali di vendita e nei pubblici esercizi

1. L'uso degli apparecchi radio, grammofoni, juke-box e televisioni, nei bar e negli altri locali di pubblico esercizio, sarà consentito durante l'apertura dei locali suddetti a condizione che la tonalità del suono sia tenuta entro i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni normative.

TITOLO V - Norme di sicurezza nell'abitato

ART. 77 - Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili

1. Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni di legge, regolamento e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

2. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenuti a munirsi di autorizzazione comunale.

3. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

4. L'autorizzazione potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e, così pure, nel caso in cui le eventuali opere o provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuati.

ART. 78 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile, e di norma se superano i mq. 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

2. Per i depositi ed i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione, anche all'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

3. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

ART. 79 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri uffici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitte e porte di materiale resistenti al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazioni.

2. Sono vietati gli ammassi di materiale da imballaggio, carta straccia e simili.

3. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate condotti di fumo.

4. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

5. Nei solai sono vietati depositi di combustibile o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

6. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolano il passaggio delle persone.

7. Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro il termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che l'amministrazione comunale riterrà di dover ingiungere.

ART. 80 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili

1. È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le cautele che, caso per caso, l'amministrazione comunale riterrà di dover prescrivere.

ART. 81 - Fucine e forni

1. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere ostruita esclusivamente in muratura o in ferro.

2. I forni di panetteria, pasticceria e per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno in argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

3. Non si possono attivare forni o fucine, senza autorizzazione comunale che caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

4. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione provocherà la revoca di essa.

ART. 82 - Uso di fiamma libera

1. È assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale ed artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagno maria con acqua calda);

c)-fornire di alcool, petroli e benzina le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

ART. 83 - Immissione di fumi in apposite condutture

1.Sia all'interno come nell'esterno delle abitazioni non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

ART. 84 - Spazzamento dei camini

1.Le gole dei camini, stufe, forni, fucine ed in genere tutti i condotti del fumo, devono essere spazzati dalla fuliggine almeno una volta ogni sei mesi. Le gole dei forni per la cottura del pane e simili devono essere spazzati ogni trimestre.

ART. 85 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1.Nel centro abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari, in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2.E' pure proibito di gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

ART. 86 - Mine

1.Salvo quanto disposto nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento di cui al R.D. 6.5.1940, n. 635, è proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione all'amministrazione comunale ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

ART. 87 - Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio

1.Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al corpo di guardia dei Vigili del Fuoco.

2.Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando i vigili del fuoco.

3.La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al comandante dei vigili anzidetti, od a chi ne fa le veci, e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali soccorritori.

4.E' obbligo di ognuno mettere a disposizione dell'autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo, il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero subire.

5.I Vigili del Fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

ART. 88 - Pollai, conigliere e stalle

1.Nel centro urbano non è consentito tenere porcili, pollai, conigliere, bestie e stalle di stazionamento. Chiunque voglia tenere in esercizio quanto innanzi specificato dovrà presentare domanda all'amministrazione comunale che deciderà caso per caso sentiti per le rispettive specifiche competenze gli uffici della Azienda Sanitaria Locale.

ART. 89 - Strumenti da taglio

- 1.E' vietato attraversare il centro abitato con falci, scure, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
- 2.E', in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

ART. 90 - Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari, il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

ART. 91 - Protezione da schegge

1. Gli scalpellini quando lavorano nello spazio pubblico devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti maniscalchi e simili se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

TITOLO VI - Cortei, processioni, e manifestazioni

ART. 92 - Cortei funebri

1. Lo svolgimento del corteo funebre è consentito soltanto dall'abitazione ove trovasi l'estinto fino alla Parrocchia o altro luogo di culto per la celebrazione del rito funebre religioso e dove dovrà sciogliersi dopo il rito delle condoglianze. Successivamente il feretro e la salma del defunto sarà trasportata direttamente al cimitero con il carro funebre ad andatura di normale circolazione al fine di non intralciare il traffico cittadino.
2. E' fatto assoluto divieto, a chiunque, nel tratto in cui si svolge il corteo funebre, di gettare sulle pubbliche vie fiori, foglie od altro materiale, ancorchè proveniente dalle corone o dai cuscini di fiori che accompagnano il corteo stesso.
3. Dopo lo scioglimento del corteo le corone ed i cuscini di fiori dovranno, a loro volta, essere posti sul carro funebre o trasportati con altro automezzo che seguirà o precederà il carro stesso a seconda della volontà dei familiari del defunto.

ART. 93 - Processioni e manifestazioni

1. Le processioni od altre manifestazioni religiose che prevedano cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente del Comune..

TITOLO VII - Sanzioni

ART. 94 - Accertamento delle violazioni e relative sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dagli altri ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Quando le violazioni non costituiscono reato esse saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 1.000.000.

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento è il Sindaco, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24.09.1981, nr. 689, e successive modificazioni.

ART. 95 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre quando ne ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 96 - Sequestro e custodia di cose

1. Gli ufficiali e gli agenti di cui all'art. 94, all'atto di accertare la violazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere infrazioni e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione stessa.

2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, nr. 689 e del D.p.R. 29.07.1982, nr. 571.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

5. Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART. 97 - Sospensione della licenza

1. Indipendente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione dell'amministrazione comunale, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a)-per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b)-per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c)-per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

TITOLO VIII - Disposizione transitoria

ART. 98 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, debitamente approvato, diverrà esecutivo ed obbligatorio dopo la pubblicazione.

2. Qualsiasi disposizione non conforme o contraria è da ritenersi abrogata.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

4. Per quanto non compreso nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative emanate nelle specifiche materie dallo Stato e dalla Regione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali.

5. Le norme delle leggi statali e regionali che verranno emanate sulle materie oggetto del presente regolamento comportano implicita modifica di quanto in esso contenuto, senza bisogno di particolare recepimento.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I° - Principi Generali

Art.	Pag.
1- Disciplina della Polizia Urbana.....	2
2- Vigilanza sulla osservanza delle norme di Polizia Urbana ..	2
3- Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni, concessioni e licenze previste dal presente regolamento.....	2

TITOLO II° - Disciplina del suolo pubblico

4 - Occupazione del suolo pubblico.....	3
5 - Rinnovo delle concessioni	3
6 - Sospensione e revoca delle concessioni.....	3
7 - Esazione della tassa di occupazione del suolo pubblico.....	4
8 - Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi su suolo pubblico.....	4
9 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.....	4
10 - Scarico di rottami e detriti.....	4
11 - Collocamento di padiglioni, tavoli, sedie e piante ornamentali su suolo pubblico.....	4
12 - Installazioni di tende.....	5
13 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa.....	5
14 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.....	6
15 - Audizioni, proiezioni, spettacoli e trattenimenti su aree pubbliche.....	6
16 - Installazione di chioschi e edicole.....	7
17 - Fiere e mercati.....	7
18 - Commercio su aree pubbliche.....	7
19 - Mercati di gente d'affari.....	7
20 - Divieto di giochi su suolo pubblico	7
21 - Collocamento di condutture, cavi e tubazioni.....	8
22 - Manomissione del suolo pubblico ed autorizzazione	8
23 - Comunicazione inizio lavori.....	8
24 - Modalità di esecuzione dei lavori.....	8
25 - Ripristino dei luoghi.....	9
26 - Manomissione marciapiedi.....	9
27 - Lavori di limitata entità	9
28 - Termine del ripristino.....	9
29 - Apposizione segnaletica di lavori in corso.....	10

30 - Cedimenti degli scavi nel tempo.....	10
31 - Pagamento alla ditta esecutrice.....	10

TITOLO III° - Pulizia e decoro dell'abitato

32-Disposizioni generali	9
33-Obblighi per gli esercenti di bar e gelaterie.....	10
34-Obblighi per gli ambulanti.....	10
35-Obblighi per i gestori di negozi e botteghe.....	10
36-Trasporto di materiale di facile dispersione.....	11
37-Divieto di lavatura e riparazione di veicoli, carri e simili sul suolo pubblico.....	11
38-Disposizioni riguardanti gli animali.....	11
39-Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale sul suolo pubblico.....	11
40-Pulizia delle vetrine.....	12
41-Divieto di lancio o getto di foglietti, opuscoli e volantini.....	12
42-Divieto di segatura e spaccatura della legna.....	12
43-Sgombero della neve	12
44-Raccolta rifiuti.....	12
45-Manutenzione degli edifici.....	13
46-Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.....	13
47-Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.....	13
48-Insegne, persiane, vetrate di finestre.....	13
49-Ornamento esterno ai fabbricati.....	14
50-Ripari ai pozzi, cisterne e simili.....	14
51-Manutenzione di arredi di pubblico transito.....	14
52-Segnalazione e ripari di opere in costruzione.....	14
53-Materiali di demolizione.....	14
54-Collocamento di cartelloni ed iscrizioni.....	14
55-Collocamento di targhe, lapidi commemorative e servizi.....	15
56-Depositi su proprietà privata.....	15
57-Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	15
58-Spolveramento di panni e tappeti.....	15
59-Manifesti, scritte, disegni e stampati.....	15
60-Bestie macellate.....	16
61-Viali e giardini pubblici.....	16
62-Vasche e fontane.....	16
63-Guasti ed edifici e ad impianti di pubblico interesse.....	16
64-Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico.....	16

TITOLO IV° - Quietè pubblica

65-Esercizio di mestieri, arti ed industrie.....	17
66-Difesa dall'inquinamento acustico e limiti massimi ammissibili.....	17

67-Funzionamento di motori in abitazioni.....	17
68-Rumori in abitazioni.....	18
69-Uso di strumenti sonori.....	18
70-Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori.....	18
71-Venditori e suonatori ambulanti.....	18
72-Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze.....	18
73-Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica.....	18
74-Suono delle campane.....	19
75-Sale da ballo, cinema e ritrovi.....	19
76-Uso di apparecchi radio, grammofoni, juke-box, televisioni nei locali di vendita e nei pubblici esercizi.....	19

TITOLO V - Norme di sicurezza nell'abitato

77 -Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili	19
78-Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili.....	19
79-Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri uffici.....	20
80-Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili.....	20
81-Fucine e forni.....	20
82-Uso di fiamma libera.....	20
83-Immissione di fumi in apposite condutture.....	21
84-Spazzamento dei camini.....	21
85-Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.....	21
86-Mine.....	21
87-Segnalazione e prestazioni in caso di incendio.....	21
88- Pollai, conigliere e stalle.....	21
89-Strumenti da taglio.....	22
90-Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.....	22
91-Protezione da schegge.....	22

TITOLO VI - Cortei, processioni, e manifestazioni

92-Cortei funebri.....	22
93-Processioni e manifestazioni.....	22

TITOLO VII - Sanzioni

94-Accertamento delle violazioni e relative sanzioni.....	22
95-Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio.....	23
96-Sequestro e custodia di cose.....	23
97-Sospensione della licenza.....	23

TITOLO VIII- Disposizione transitoria

98 -Entrata in vigore e abrogazioni.....	23
--	----



COMUNE DI POMARETTO

C.A.P. 10063

PROVINCIA DI TORINO

Telef. (0121) 81.241

Regolamento di Polizia Urbana

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.11.1999 con atto n. 36;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 1.12.1999 al 1.8.2000;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO.) nella seduta del n.;
- 4) E' divenuto esecutivo in data 1.2.2000.
- 5) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dopo l'avvenuta esecutivita' per ulteriori 15 giorni consecutivi dal 1.3.2000 al 28 GEN. 2000
- 5) E' entrato in vigore il 2.8.2000.

28 GEN. 2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(TARANTINO d. SSO ANTONIA)

Antonio Tarantino